



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

CONSEIL DE LA VALLEE

**DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE**

DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

# INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA  
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE  
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 177  
5/2013**

*Infoleg n.5*

**A cura di ANNY FONTANAZZI**

*Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.*

*Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:*

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di legge statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

*Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.*

*Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.*

*Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.*

*Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla*

*Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione*

*via Piave, n. 1 - 11100 Aosta*

*E-Mail: [infoleg@consiglio.regione.vda.it](mailto:infoleg@consiglio.regione.vda.it)*

*Tel. 0165 526162*

*Fax 0165 526262*

*Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.*

*La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:*

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

*La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.*

*La troisième partie "Doctrines" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.*

*La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants. Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la*

*Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation*

*1, rue Piave - 11100 Aoste*

*E-Mail: [infoleg@consiglio.regione.vda.it](mailto:infoleg@consiglio.regione.vda.it)*

*Tél. 0165 526162*

*Fax 0165 526262*

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

*Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

*Trentino-A.A./Bolzano*

L.P. 8 maggio 2013, n. 5

**DISPOSIZIONI SULL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER L'ANNO 2013 E SULLA COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.**

B.U. n. 20 del 14 maggio 2013, n. 20

[http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196916/legge\\_provinciale\\_8\\_maggio\\_2013\\_n\\_5.aspx?view=1&a=2013&n=5&in=-](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196916/legge_provinciale_8_maggio_2013_n_5.aspx?view=1&a=2013&n=5&in=-)

## ***Progetti di legge statale***

### *Senato della Repubblica*

D.L. 363 presentato il 3 aprile 2013

**MODIFICHE AGLI STATUTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE  
CONCERNENTI LA PROCEDURA PER LA MODIFICAZIONE DEGLI STATUTI  
MEDESIMI.**

Francesco Palermo Karl Zeller, Hans Berger, **Albert Laniece**, Vittorio Fravezzi Franco Panizza Riccardo Nencini

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00699595.pdf>

D.L. 406 presentato il 10 aprile 2013

**MODIFICHE AL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA  
REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.**

Vittorio Fravezzi, **Albert Laniece**, Francesco Palermo

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00699915.pdf>

D.L. 553 presentato il 18 aprile 2013

**DISTACCO DEI COMUNI DI VALVESTINO E DI MAGASA DALLA REGIONE  
LOMBARDIA E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE  
AI SENSI DEL'ARTICOLO 132, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.**

Franco Panizza, **Albert Laniece** (aggiunge firma in data 23 aprile 2013), Riccardo Nencini

D.L. 731 presentato il 30 maggio 2013

**MODIFICA ALLA LEGGE 24 GENNAIO 1979, N. 18, IN MATERIA DI ELEZIONE  
DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, PER L'ISTITUZIONE DELLA  
CIRCOSCRIZIONE "VALLE D'AOSTA".**

**Albert Laniece**

D.L. 651 presentato il 14 maggio 2013

**DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ALLE ELEZIONI POLITICHE E PER IL PARLAMENTO EUROPEO.**

Francesco Palermo, Lorenzo Battista, Daniele Gaetano Borioli, Giuseppe Luigi Salvatore Cucca, Vincenzo Cuomo, Erica D'Adda, Isabella De Monte, Loredana De Petris, Paola De Pin, Rosa Maria Di Giorgi, Vittorio Fravezzi, Miguel Gotor, **Albert Laniece**, Giorgio Pagliari, Franco Panizza, Stefania Pezzopane, Francesco Scalia, Antonio Fabio Maria Scavone, Salvatore Torrisi, Karl Zeller

## AFFARI GENERALI

### ***Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni***

#### *Valle d'Aosta*

Règlement régional n° 1 du 12 février 2013

**PORTANT NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX EMPLOIS PUBLICS ET DE MODALITÉS ET CRITÈRES DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION RÉGIONALE ET DES COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES PUBLICS DU STATUT UNIQUE DE LA VALLÉE D'AOSTE, AINSI QU'ABROGATION DU RÈGLEMENT RÉGIONAL N° 6 DU 11 DÉCEMBRE 1996. (TEXTE EN ITALIEN PUBLIÉ AU B.O. N. 9 DU 26 FÉVRIER 2013).**

B.U. n. 20 del 14 maggio 2013

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2013/20-2013-1.pdf#Page=1](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/20-2013-1.pdf#Page=1)

### ***Progetti di legge statale***

#### *Camera dei Deputati*

P.L. 997 presentata il 17 maggio 2013

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 202 DEL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, IN MATERIA DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI.**

Meta Michele Pompeo; Biasotti Sandro; **Marguerettaz Rudi Franco**; Totaro Achille; Tullo Mario; Bergamini Deborah; Bonaccorsi Lorenza; Brandolin Giorgio; Bruno Bossio Vincenza; Bruno Franco; Cardinale Daniela; Carella Renzo; Castricone Antonio; Coppola Paolo;



Crivellari Diego; Culotta Magda; Ferro Andrea; Gandolfi Paolo; Garofalo Vincenzo; Martinelli Marco; Martino Pierdomenico; Mauri Matteo; Minardo Antonino; Mognato Michele; Mura Romina; Pagani Alberto; Paolucci Massimo; Piso Vincenzo; Quaranta Stefano; Rotta Alessia; Squeri Luca; Velo Silvia

[http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori\\_testo\\_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0003620&back\\_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=997&sede=&tipo=](http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0003620&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=997&sede=&tipo=)

## ***Atti normativi ed amministrativi statali***

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2013, n. 51

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2012, N. 61, CONCERNENTE ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, IN MATERIA DI ORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE.**

GU n. 112 del 15 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-15&atto.codiceRedazionale=13G00094&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-15&atto.codiceRedazionale=13G00094&elenco30giorni=false)

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54

**INTERVENTI URGENTI IN TEMA DI SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DI RIFINANZIAMENTO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, DI PROROGA IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI ELIMINAZIONE DEGLI STIPENDI DEI PARLAMENTARI MEMBRI DEL GOVERNO.**

GU n. 117 del 21 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-21&atto.codiceRedazionale=13G00099&elenco30giorni=true](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-21&atto.codiceRedazionale=13G00099&elenco30giorni=true)

## ASSETTO DEL TERRITORIO

### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

#### *Piemonte*

L.R. 29 aprile 2013, n. 6

**DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA AGRICOLA.**

B.U. n. 17 del 30 aprile 2013

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=6&LEGGEANNO=2013>

#### *Umbria*

L.R. 17 maggio 2013, n. 11

**NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - SOPPRESSIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI INTEGRATI.**

B.U. n. 24 del 22 maggio 2013

[http://leggi.crumbria.it/mostra\\_atto.php?id=65189&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5](http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=65189&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5)

#### *Trentino-A.A./Bolzano*

L.P. 15 maggio 2013, n. 6

**CENTRO DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA E FORESTALE LAIMBURG.**

B.U. n. 21 del 21 maggio 2013

[http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196976/legge\\_provinciale6.aspx?view=1&a=2013&n=6&in=-](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196976/legge_provinciale6.aspx?view=1&a=2013&n=6&in=-)

L.P. 15 maggio 2013, n. 7

**COMMISSIONI VALANGHE E MODIFICHE DI VARIE LEGGI PROVINCIALI.**

B.U. n. 21 del 21 maggio 2013

[http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196997/legge\\_provinciale7.aspx?view=1&a=2013&n=7&in=-](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196997/legge_provinciale7.aspx?view=1&a=2013&n=7&in=-)

## ***Progetti di legge statale***

### *Senato della Repubblica*

D.L. 625 presentato il 7 maggio 2013

**MODIFICA ALL'ARTICOLO 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276, IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE IN AGRICOLTURA.**

Hans Berger, Vittorio Fravezzi, **Albert Laniece**, Fausto Guilherme, Longo Francesco, Palermo Franco Panizza

## SVILUPPO ECONOMICO

### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

#### *Umbria*

L.R. 6 maggio 2013, n. 10

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 E DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27. ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24, DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N. 6 E DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2003, N. 13.**

B.U. n. 22 dell' 8 maggio 2013

[http://leggi.crumbria.it/mostra\\_atto.php?id=66576&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5](http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=66576&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5)

#### *Veneto*

L.R. 14 maggio 2013, n. 8

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, N. 10 "NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, N. 33 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

B.U. n. 42 del 17 maggio 2013

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0008.html#Heading5>

## ***Progetti di legge statale***

### ***Camera dei Deputati***

P.L. 906 presentata l'8 maggio 2013

#### **AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER FAVORIRE LA COLLOCAZIONE LAVORATIVA DI SOGGETTI DISOCCUPATI O PRIVI DI OCCUPAZIONE.**

Pini Gianluca, Fedriga Massimiliano, Allasia Stefano, Attaguile Angelo, Bragantini Matteo, Busin Filippo, Caon Roberto, Caparini Davide, Grimoldi Paolo, Marcolin Marco; **Marguerettaz Rudi Franco**

P.L. 955 presentata il 15 maggio 2013

#### **AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI DI ETÀ INFERIORE A TRENTACINQUE ANNI.**

Fedriga Massimiliano, Caparini Davide, Allasia Stefano, Attaguile Angelo, Bragantini Matteo, Grimoldi Paolo, Marcolin Marco, **Marguerettaz Rudi Franco**, Rondini Marco

## SERVIZI SOCIALI

### ***Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni***

#### *Valle d'Aosta*

L.R. 15 aprile 2013, n. 12.

**PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1997, N. 8 (PROMOZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI, FORMATIVE E CULTURALI A FAVORE DEI GIOVANI).**

B.U. n. 19 del 7 maggio 2013

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2013/19-2013-1.pdf#Page=1](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/19-2013-1.pdf#Page=1)

L.R. 15 aprile 2013, n. 13.

**DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDURE IN MATERIA SANITARIA.**

B.U. n. 19 del 7 maggio 2013

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2013/19-2013-1.pdf#Page=10](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/19-2013-1.pdf#Page=10)

#### *Marche*

L.R. 30 aprile 2013, n. 8

**PROMOZIONE DI AZIONI ISTITUZIONALI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE.**

B.U. n. 33 del 9 maggio 2013

[http://www.consiglio.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1772](http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1772)

*Toscana*

L.R. 8 maggio 2013, n. 22

**DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI NELL'AMBITO DELLA PRATICA FISICA E SPORTIVA.**

B.U. n. 21 del 15 maggio 2013

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-05-08:22&pr=idx.0;artic.1;articparziale.0>

*Trentino-A.A./Bolzano*

L.P. 17 maggio 2013, n. 8

**SVILUPPO E SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA IN ALTO ADIGE.**

B.U. n. 21 del 21 maggio 2013

[http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/197036/legge\\_provinciale8.aspx?view=1&a=2013&in=-](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/197036/legge_provinciale8.aspx?view=1&a=2013&in=-)

*Trentino-A.A./Trento*

L.P. 15 maggio 2013, n. 9

**ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE.**

B.U. n. 20 del 15 maggio 2013

[http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti\\_pdf/clex\\_24591.pdf](http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_24591.pdf)

## ***Atti normativi ed amministrativi statali***

*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*

ACCORDO 7 febbraio 2013

**ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI PLASMADERIVATI AI FINI UMANITARI.**

GU n. 107 del 9 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-09&atto.codiceRedazionale=13A03967&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-09&atto.codiceRedazionale=13A03967&elenco30giorni=false)

ACCORDO 13 marzo 2013

**ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SULLA DEFINIZIONE DEI PERCORSI REGIONALI O INTERREGIONALI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE (MEC).**

GU n. 107 del 9 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-09&atto.codiceRedazionale=13A03966&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-09&atto.codiceRedazionale=13A03966&elenco30giorni=false)

LEGGE 23 maggio 2013, n. 57

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2013, N. 24, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA.**

GU n. 121 del 25 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-25&atto.codiceRedazionale=13G00102&elenco30giorni=true](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-25&atto.codiceRedazionale=13G00102&elenco30giorni=true)



## PARTE II

# GIURISPRUDENZA

### *Corte Costituzionale*

ORDINANZA 22 - 23 aprile 2013, n. 75

**Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.** Regione a statuto speciale - Banca e istituti di credito - Vigilanza prudenziale sul sistema bancario e parere della Banca d'Italia - Banca di Credito Cooperativo Valdostana - Modifiche dello statuto sociale - Autorizzazione della Giunta regionale della **Valle d'Aosta** - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuto annullamento d'ufficio della delibera impugnata - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo. - Deliberazione della Giunta della Regione Valle d'Aosta del 23 marzo 2012, n. 584. - Costituzione, artt. 11, 41, terzo comma, 47, primo comma, 97, primo comma, 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001; statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, lettera b); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25, comma 5. (GU n.18 del 2-5-2013)

G.U. Corte Costituzionale n. 18 del 2 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-02&atto.codiceRedazionale=T-130075](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-02&atto.codiceRedazionale=T-130075)

### RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 febbraio 2013, n. 3

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 20 febbraio 2013 (della Regione autonoma della Sardegna). Imposte e tasse - Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato recante "Modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012" - Predisposizione di una tabella recante le previsioni di maggior gettito previste a seguito dell'aumento delle accise sui carburanti (in ragione della quale l'Amministrazione statale provvedera' a trattenere all'Erario parte delle somme realmente riscosse e a recuperare dalle Regioni parte delle devoluzioni gia' effettuate) - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna - Denunciata acquisizione alla disponibilita' dello Stato di maggiori entrate di spettanza regionale - Contrasto con il regime statutario di compartecipazione regionale alle entrate - Violazione della fonte primaria di riferimento - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione del principio di maggiore autonomia delle Regioni speciali - Irragionevolezza - Modificazione dello statuto attraverso un mero atto amministrativo - Violazione della competenza legislativa regionale concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato di adottare il decreto impugnato e di annullare lo stesso, con tutte le conseguenze di diritto, compreso il dovere di restituzione alla Regione Sardegna delle somme indebitamente trattenute o recuperate in forza dell'atto impugnato. - Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012. - Statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 7, 8 e 54; Costituzione, artt. 3, 117 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2012, n. 122, art. 2, comma 4. In via subordinata: Imposte e tasse - Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato recante "Modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza

delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012" - Predisposizione di una tabella recante le previsioni di maggior gettito previste a seguito dell'aumento delle accise sui carburanti (in ragione della quale l'Amministrazione statale provvederà a trattenere all'Erario parte delle somme realmente riscosse e a recuperare dalle Regioni parte delle devoluzioni già effettuate) - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna - Denunciata mancata previsione di un meccanismo di riequilibrio finale tra gettito previsto e gettito incassato - Contrasto con il regime statutario di compartecipazione regionale alle entrate - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione del principio di ragionevolezza - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato di adottare il decreto impugnato e di annullare lo stesso, con tutte le conseguenze di diritto, compreso il dovere di restituzione alla Regione Sardegna delle somme indebitamente trattenute o recuperate in forza dell'atto impugnato. - Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012. - Statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 7 e 8; Costituzione, artt. 3, 117 e 119. In via ulteriormente subordinata: Imposte e tasse - Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato recante "Modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012" - Predisposizione di una tabella recante le previsioni di maggior gettito previste a seguito dell'aumento delle accise sui carburanti (in ragione della quale l'Amministrazione statale provvederà a trattenere all'Erario parte delle somme realmente riscosse e a recuperare dalle Regioni parte delle devoluzioni già effettuate) - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna - Denunciata riserva allo Stato dell'extragettilo maturato oltre il tetto dei 500 milioni di euro - Contrasto con il regime di compartecipazione all'entrate fissato dallo Statuto - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato di adottare il decreto impugnato e di annullare lo stesso,

con tutte le conseguenze di diritto, compreso il dovere di restituzione alla Regione Sardegna delle somme indebitamente trattenute o recuperate in forza dell'atto impugnato. - Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012. - Statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 7 e 8; Costituzione, artt. 3, 117 e 119; decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2012, n. 122, art. 2, comma 3. G.U. Corte Costituzionale n. 18 del 2 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-02&atto.codiceRedazionale=13C00069](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-02&atto.codiceRedazionale=13C00069)

#### RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 aprile 2013, n. 4

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 29 aprile 2013 (della Provincia Autonoma di Bolzano). Responsabilita' amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilita' per danno erariale - Decreto del Presidente della Corte dei conti, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di Bolzano in data 21 febbraio 2013, con il quale e' stata disposta la trasmissione generalizzata di documenti contabili relativi alle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dei principi di autonomia costituzionale della Provincia autonoma, di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Denunciata eccedenza dai poteri della magistratura contabile - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa della Provincia di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato, e per esso, al Procuratore della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, di emanare il decreto impugnato e di annullare lo stesso - Istanza di sospensione. - Decreto della Procura regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano del 21 febbraio 2013, n. 0000457-22/02/2013-PR\_BZ-U15-P. - Costituzione,

artt. 3, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 118 e 119; Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, artt. 4, 8, 16, 52 e ss. e 69 e ss.

G.U. Corte Costituzionale n. 20 del 15 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-15&atto.codiceRedazionale=13C00173](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-15&atto.codiceRedazionale=13C00173)

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 aprile 2013, n. 57**

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 aprile 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni concernenti i cantieri comunali per l'occupazione - Previsione che essi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, che non hanno carattere permanente e che pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti massimi di spesa per le assunzioni di personale a termine posti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Omessa indicazione dei mezzi di copertura della spesa - Richiamo alla sentenza n. 212 del 2012 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4, art. 2. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, 117, comma terzo, e 119; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28.

G.U. Corte Costituzionale n. 21 del 22 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-22&atto.codiceRedazionale=013C0189](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-22&atto.codiceRedazionale=013C0189)

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 aprile 2013, n. 58**

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 aprile 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Consiglio regionale -

Norme della Regione Calabria - Previsione della riduzione del numero dei consiglieri regionali da cinquanta a quaranta - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di coordinamento della finanza pubblica (art. 14 del d.l. n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011), che prevede un numero massimo di consiglieri regionali uguale o inferiore a trenta per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. - Delibera legislativa statutaria della Regione Calabria 18 marzo 2013, n. 279, art. 1. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 127; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 1, lett. a) e b). Consiglio regionale - Norme della Regione Calabria - Previsione della composizione della Giunta regionale dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di coordinamento della finanza pubblica (art. 14 del d.l. n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011), che prevede che il numero degli assessori deve essere calcolato in misura pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti regionali (da parametrare, nel caso di specie, al numero di trenta, anziché di quaranta consiglieri regionali). - Delibera legislativa statutaria della Regione Calabria 18 marzo 2013, n. 279, art. 2. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 127; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 1, lett. a) e b).

G.U. Corte Costituzionale n. 21 del 22 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-22&atto.codiceRedazionale=013C0190](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-22&atto.codiceRedazionale=013C0190)

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 maggio 2013, n. 59**

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 maggio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia di Bolzano - Edilizia abitativa agevolata - Previsione di un contributo a fondo perduto per i danni subiti in seguito agli eventi calamitosi nel Comune di Badia nel dicembre 2012 - Ricorso del Governo - Denunciata mancata

quantificazione dei limiti di spesa e omessa indicazione dei mezzi di copertura, per ciascun esercizio coinvolto, per una fattispecie non ascrivibile alla categoria delle spese continuative e ricorrenti - Violazione del principio di copertura finanziaria. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3, art. 2. - Costituzione, art. 81, comma quarto. Commercio - Norme della Provincia di Bolzano - Commercio al dettaglio nelle zone produttive - Previsione che la valutazione e la decisione circa l'idoneità all'esercizio del commercio al dettaglio delle aree nelle zone produttive sono effettuate dai Comuni territorialmente competenti - Previsione che la Giunta provinciale emana criteri e modalità vincolanti per la valutazione e la decisione da assumere da parte dei Comuni - Previsione di limitazioni all'apertura di un esercizio commerciale, nelle more dell'emanazione di detti criteri - Ricorso del Governo - Denunciata riproposizione in parte di norme dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 2013 - Introduzione di ingiustificate restrizioni della concorrenza tra esercenti attività commerciale - Eccedenza dai limiti statutari - Contrasto con la norma statale di principio in materia - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia "tutela della concorrenza". - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3, art. 3, commi 2 e 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma 2.

G.U. Corte Costituzionale n. 22 del 29 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-29&atto.codiceRedazionale=013C0192](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-29&atto.codiceRedazionale=013C0192)

SENTENZA 22 - 24 aprile 2013, n 77

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Riduzione di 3 punti percentuali dell'aliquota - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio. - Legge della

Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 2, comma 6. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 73, comma 1-bis; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. Istruzione - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - Direttive della Giunta Provinciale per l'articolazione dell'orario delle lezioni scolastiche - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, artt. 17, comma 1, e 18, comma 2. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere m) ed n), e terzo; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. Ambiente - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Domande di concessione - Improcedibilita' delle domande contrarie al buon regime delle acque e del suolo e alle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dei masi chiusi e degli altri interessi generali - Ricorso del Governo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Inammissibilita'. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 24, comma 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed s). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Determinazione dell'obiettivo complessivo di saldo finanziario dei comuni - Concorso delle economie di spesa risultanti dall'istituzione di unioni di comuni e da altre forme di collaborazione fra comuni per l'esercizio di servizi di interesse generale, fissati nell'ambito dell'accordo annuale sulla finanza locale - Ricorso del Governo - Prospettazione impugnatoria generica, mancata indicazione delle norme statali interposte, carenza di motivazione - Inammissibilita' della questione. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 7, comma 4. - Costituzione artt. 117, comma terzo, 119. Ambiente - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Domande di concessione - Improcedibilita' delle domande contrarie al buon regime delle acque e del suolo e alle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del



paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dei masi chiusi e degli altri interessi generali - Ricorso del Governo - Prospettazione impugnatoria generica - Inammissibilita' della questione. - - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 24, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed s). Imposte e tasse - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Possibilita' per i comuni di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalita' di applicazione del tributo o della tariffa - Contrasto con il principio di contestualita' tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario - Esorbitanza dalla competenza legislativa provinciale in materia di tributi - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 9, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 73, comma 1-bis; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 53. Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Incarichi dirigenziali conferiti dalla Provincia e da enti strumentali della stessa - Ammissibilita' del cumulo - Contrasto con la normativa statale di settore, riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale - Contrasto con la normativa statale sul trattamento economico complessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2011-2013, espressivo di un principio fondamentale della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 32, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 1. Circolazione stradale - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disciplina sulla revisione dei veicoli - Affidamento in concessione per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate - Contrasto con la normativa statale che consente la revisione in concessione per i veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate -

Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 34. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere h) ed s).

G.U. Corte Costituzionale n. 18 del 2 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-02&atto.codiceRedazionale=T-130077](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-02&atto.codiceRedazionale=T-130077)

SENTENZA 24 aprile - 3 maggio 2013, n. 80

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Energia - Norme della Regione siciliana - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Piano energetico e ambientale della Regione siciliana (PEARS) e relative Linee Guida, approvate con deliberazione della Giunta regionale - Impugnazione di talune norme contenute nelle Linee Guida, asseritamente "legificate" in virtù di un rinvio effettuato da legge regionale - Esclusione che trattisi di rinvio recettizio o materiale, con efficacia novatrice della fonte - Inammissibilità delle questioni - Assorbimento di ulteriori profili. - Legge della Regione siciliana 12 maggio 2010, n. 11, art. 105. - Costituzione, artt. 3, 41, 117, secondo e terzo comma, e 120; statuto della Regione siciliana, art. 14. (GU n.19 del 8-5-2013)

G.U. Corte Costituzionale n. 19 dell'8 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-08&atto.codiceRedazionale=T-130080](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-08&atto.codiceRedazionale=T-130080)

ORDINANZA 6 - 9 maggio 2013, n. 84

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Proroga di contratti di lavoro estesa anche a rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Successiva promulgazione parziale del testo legislativo, con omissione delle disposizioni impugnate - Giudizio di costituzionalità divenuto privo di oggetto - Cessazione della materia del

contendere. - Disegno di legge della Regione siciliana n. 58, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 dicembre 2012, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l).

G.U. Corte Costituzionale n. 20 del 15 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-15&atto.codiceRedazionale=T-130084](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-15&atto.codiceRedazionale=T-130084)

ORDINANZA 8 - 16 maggio 2013, n. 89

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di opere e/o infrastrutture - Facoltà di stipulare convenzioni tra l'amministrazione regionale e i privati che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima, attuino modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto - Prevista possibilità di derogare alla disciplina in materia d'uso dei beni pubblici - Ricorso del Governo - Ius superveniens che abroga la disposizione derogatoria - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - Estinzione del processo. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2012, n. 12, art. 13, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 70, 76, 77, 97, 117, secondo comma, lettere l) ed s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 6; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23.

G.U. Corte Costituzionale n. 21 del 22 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-22&atto.codiceRedazionale=T-130089](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-22&atto.codiceRedazionale=T-130089)

SENTENZA 20 - 22 maggio 2013, n. 90

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Caccia - Norme della Regione Toscana - Calendario venatorio - Approvazione con legge regionale anziché con atto amministrativo - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela

dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure. - Legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 4. Caccia - Norme della Regione Toscana - Calendario venatorio - Approvazione con legge regionale anziché con atto amministrativo - Disposizione nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge regionale n. 29 del 2012 - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, art. 7, comma 6, nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 65, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). Caccia - Norme della Regione Toscana - Attività venatoria nelle aziende agrituristiche venatorie - Possibilità di esercizio senza il possesso dell'apposito tesserino - Questione rilevante per il periodo precedente l'abrogazione della disposizione impugnata - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, art. 28, comma 12, nel testo vigente prima della abrogazione da parte dell'art. 37, della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 12, comma 12.

G.U. Corte Costituzionale n. 22 del 29 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-29&atto.codiceRedazionale=T-130090](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-29&atto.codiceRedazionale=T-130090)

SENTENZA 20 - 23 maggio 2013, n. 97

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Imposta erariale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Applicazione su tutto il territorio nazionale, incluse le Autonomie speciali, della trasformazione in tributo proprio

derivato provinciale - Lesione delle attribuzioni della Regione e dell'autonomia finanziaria - Entrata erariale spettante, in base allo statuto speciale, alla Regione nella misura in cui e' riscossa nell'ambito del suo territorio - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori motivi di censura. - Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44), art. 4, comma 2. - Statuto della Regione siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Imposte e tasse - Addizionale all'accisa sull'energia elettrica dovuta ai Comuni per le utenze ad uso domestico e alle Province per le utenze ad uso non abitativo - Abrogazione a decorrere dal 1° aprile 2012 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione delle attribuzioni della Regione e dell'autonomia finanziaria - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Imposta erariale la cui disciplina e' di competenza esclusiva dello Stato - Previsione di compensazioni per le minori entrate - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44), art. 4, comma 10. - Statuto della Regione siciliana, artt. 36 e 43; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, artt. 2 e 4; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27.

G.U. Corte Costituzionale n. 22 del 29 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-29&atto.codiceRedazionale=T-130097](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-29&atto.codiceRedazionale=T-130097)

SENTENZA 20 - 23 maggio 2013, n. 98

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Straniero - Norme della Regione Lombardia - Regolamentazione dell'accesso di extracomunitari ad attivita' commerciali - Requisiti professionali - Possesso, in via alternativa, di un certificato di conoscenza della lingua italiana, di un titolo di studio conseguito presso una scuola italiana legalmente riconosciuta, di un attestato di frequenza di un corso professionale regionale relativo al settore merceologico di riferimento - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Asserita lesione dell'assetto concorrenziale del mercato - Insussistenza - Carattere alternativo dei requisiti che esclude la

configurabilità di effetti discriminatori - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, artt. 2, comma 2, e 19. - Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettere a) ed e). Professioni - Norme della Regione Lombardia - Ridefinizione delle attività di estetista e di operatore bio-naturale - Individuazione dei relativi profili e titoli abilitanti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, art. 3, comma 4. - Costituzione, art. 117, terzo comma. Commercio - Norme della Regione Lombardia - Criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - Previsione di potere di deroga rispetto alla normativa nazionale che stabilisce la durata limitata delle autorizzazioni, ed esclude il rinnovo automatico e vantaggi in favore del prestatore uscente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo. - Legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, art. 14. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e) (art. 117, primo comma). Commercio - Norme della Regione Lombardia - Requisiti per l'accesso alla attività lavorativa commerciale - Attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale - Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni statali in materia di previdenza sociale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure. - Legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, art. 18. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera o) (art. 117, commi primo, secondo, lettere a), b) ed e), e terzo). G.U. Corte Costituzionale n. 22 del 29 maggio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-29&atto.codiceRedazionale=T-130098](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-05-29&atto.codiceRedazionale=T-130098)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 2 maggio 2013, n. 2397 (sul collegamento sostanziale tra imprese partecipanti alla stessa gara).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200910031/Provvedimenti/201302397\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200910031/Provvedimenti/201302397_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 2 maggio 2013, n. 2399 (sul danno da perdita di chance in una gara d'appalto).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100843/Provvedimenti/201302399\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100843/Provvedimenti/201302399_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 2 maggio 2013, n. 2400 (sulla revoca della gara di appalto per problemi finanziari).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201205805/Provvedimenti/201302400\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201205805/Provvedimenti/201302400_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 7 maggio 2013, n. 2478 (sulle informative antimafia interdittive).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201205659/Provvedimenti/201302478\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201205659/Provvedimenti/201302478_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 7 maggio 2013, n. 2468 (sul premio di maggioranza nelle elezioni amministrative).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201207740/Provvedimenti/201302468\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201207740/Provvedimenti/201302468_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 14 maggio 2013, n. 2614 (sulla decorrenza del termine d'impugnazione nelle gare di appalto).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201106567/Provvedimenti/201302614\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201106567/Provvedimenti/201302614_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 15 maggio 2013, n. 2641 (sul principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso al collegio arbitrale).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2004/200404905/Provvedimenti/201302641\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2004/200404905/Provvedimenti/201302641_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 15 maggio 2013, n. 2622 (sulla legittimità o meno del bando di una gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non siano stati fissati i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi per la valutazione delle offerte).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201104271/Provvedimenti/201302622\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201104271/Provvedimenti/201302622_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 17 maggio 2013, n. 2682 (sulla sussistenza o meno della giurisdizione del G.A. per le questioni riguardanti la legittimità del documento unico di regolarità contributiva (durc)).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202996/Provvedimenti/201302682\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202996/Provvedimenti/201302682_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 27 maggio 2013, n. 2894 (sul diritto di accesso dei dipendenti pubblici il cui rapporto è stato privatizzato).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201302050/Provvedimenti/201302894\\_23.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201302050/Provvedimenti/201302894_23.XML)



**CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 6 maggio 2013, n. 9 (sul ricorso straordinario al Capo dello Stato).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2012/201204813/Provvedimenti/201300009\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2012/201204813/Provvedimenti/201300009_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 7 maggio 2013, n. 13 (sulla disciplina applicabile alle gare per la concessione di servizi pubblici)**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2012/201204217/Provvedimenti/201300013\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2012/201204217/Provvedimenti/201300013_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 20 maggio 2013, n. 14 (sul divieto di designazioni "a cascata" per i Consorzi di cooperative).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2012/201208446/Provvedimenti/201300014\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2012/201208446/Provvedimenti/201300014_11.XML)

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, ordinanza 17 maggio 2013, n. 12060 (legge elettorale: la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale).**

PARTE III

**DOTTRINA**

*Associazione dei Costituzionalisti*

**CRISI DELL'EURO, GOVERNANCE ECONOMICA E DEMOCRAZIA NELL'UNIONE EUROPEA.**

Filippo Donati

[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/2\\_2013\\_Donati.pdf](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/2_2013_Donati.pdf)

**LA STORICA RIELEZIONE DI NAPOLITANO E GLI EQUILIBRI DELLA FORMA DI GOVERNO.**

Gino Scaccia

[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q1\\_2013\\_Scaccia.pdf](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q1_2013_Scaccia.pdf)

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN TRASFORMAZIONE.**

Andrea Morrone

[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/2\\_2013\\_Morrone.pdf](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/2_2013_Morrone.pdf)

**ELEZIONE DIRETTA DEL CAPO DELLO STATO E RISPETTO DELLA SOVRANITÀ POPOLARE.**

Alessandro Catelani

[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q2\\_2013\\_Catelani.pdf](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q2_2013_Catelani.pdf)

**COMUNICATI-STAMPA DAL PALAZZO DELLA CONSULTA ANZICHÉ PROVVEDIMENTI CAUTELARI DELLA CORTE COSTITUZIONALE? SUGLI «EFFETTI PRELIMINARI» DELLA DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITÀ.**

Anna Gragnani

[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/2\\_Gragnani\\_2013\\_0.pdf](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/2_Gragnani_2013_0.pdf)

**IL PERCORSO STORICO RECENTE DELLA FORMA DI GOVERNO ITALIANA: AI LIMITI DELLA COSTITUZIONE.**

Umberto Allegretti

[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q1\\_Allegretti\\_2013.pdf](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q1_Allegretti_2013.pdf)

**LE PROSPETTIVE DI REVISIONE COSTITUZIONALE E L'IPOTECA NEO-CENTRALISTA SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO REGIONALE.**

Roberto Toniatti

[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q2\\_Toniatti\\_2013.pdf](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q2_Toniatti_2013.pdf)

**SENATO DELLE REGIONI, ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA, DIBATTITO PUBBLICO SUI GRANDI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI.**

Umberto Allegretti

[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q2\\_2013\\_Allegretti.pdf](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q2_2013_Allegretti.pdf)

**PRIME CONSIDERAZIONI SUI METODI ED I CONTENUTI DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NELLE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ENRICO LETTA.**

Massimo Siclari

[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q2\\_2013\\_Siclari.pdf](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q2_2013_Siclari.pdf)

**L'«EQUIVOCA DIZIONE» DELL'ART. 33, C. 2, COST. TRA «NORME GENERALI»,  
PRINCÍPI FONDAMENTALI E LEGISLAZIONE REGIONALE ALLA LUCE DELLA PIÙ  
RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.**

Luigi Franco

[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/2\\_2013\\_Franco.pdf](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/2_2013_Franco.pdf)

***Federalismi.it***

**N. 9-10-11/2013**

**PARTITI E AUTONOMIE NEGLI STATI COMPOSTI - UNA MAPPA DEI PROBLEMI.**

Marco Olivetti

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22326&dpath=document&dfile=29042013131502.pdf&content=Partiti+e+autonomie+negli+Stati+composti+%E2%80%93+una+mappa+dei+problemi+-+stato+-+dottrina+-+>

**CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI E CONTROLLI REGIONALI: AUTONOMIA  
E DISTINZIONE NELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.  
60/2013.**

Daniela Morgante

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22325&dpath=document&dfile=29042013130820.pdf&content=Controlli+della+corte+dei+conti+e+controlli+regionali:+autonomia+e+distinzione+nella+sentenza+della+corte+costituzionale+n.+60/2013+-+stato+-+dottrina+-+>

**IL RAPPORTO TRA REGIONI, STATO ED UE ALLA LUCE DELLA CRISI  
ECONOMICA, DELL'ATTUALITÀ ISTITUZIONALE, DEL DIBATTITO SUL  
PARADIGMA DELLA MULTILEVEL GOVERNANCE.**

Alessandro Simonato

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=22327&dpath=document&dfile=29042013133159.pdf&content=Il+rapporto+tra+Regioni,+Stato+ed+UE+alla+luce+della+crisi+economica,+dell%E2%80%99attualit%C3%A0+istituzionale,+del+dibattito+sul+paradigma+della+multilevel+governance+-+stato+-+dottrina+-+>

**LA RIFORMA DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI: UN OBIETTIVO DA NON  
SOTTOVALUTARE.**

Daniele Cabras

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=22369&dpath=document&dfile=07052013133648.pdf&content=L+riforma+dei+regolamenti+parlamentari:+un+obiettivo+da+non+sottovalutare+-+stato+-+dottrina+-+>

**ASIMMETRIE E CRITICITÀ IRRISOLTE DELLA NULLITÀ AMMINISTRATIVA, ATTRAVERSO LA RIFORMA DELLA LEGGE 241/90 ED IL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. UNA RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA.**

Paola Romanucci

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=22418&dpath=document&dfile=13052013170957.pdf&content=Asimmetrie+e+criticit%C3%A0+irrisolte+della+nullit%C3%A0+amministrativa,+attraverso+la+riforma+della+legge+241/90+ed+il+codice+del+processo+amministrativo.+Una+rassegna+di+giurisprudenza.+--stato+-+dottrina+-+>

**L'ASSETTO DEI CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI IN SICILIA DOPO IL D.L. N. 174 DEL 2012 CONV. DALLA L. N. 223 DEL 2012 ED IL COORDINAMENTO 'DIFFERITO' DELLA FINANZA PUBBLICA.**

Gaetano Armao

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=22546&dpath=document&dfile=28052013110341.pdf&content=L%E2%80%99assetto+dei+controlli+della+Corte+dei+conti+in+Sicilia+dopo+il+d.l.+n.+174+del+2012+conv.+dalla+l.+n.+223+del+2012+ed+il+coordinamento+%E2%80%98differito%E2%80%99+della+finanza+pubblica+-+stato+-+dottrina+-+>

**L'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE LOCALE TRA NUOVI CONTROLLI E CICLO DELLA PERFORMANCE.**

Matteo Bottari

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=22547&dpath=document&dfile=28052013110536.pdf&content=L%E2%80%99azione+amministrativa+dell%E2%80%99Ente+locale+tra+nuovi+controlli+e+ciclo+della+performance+-+stato+-+dottrina+-+>

**SERVIZIO STUDI CAMERA DEI DEPUTATI: dossier di documentazione:  
IL METODO DELLE RIFORME ISTITUZIONALI. I PRECEDENTI.**

<http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/ac0136.htm#dossierList>

**SERVIZIO STUDI SENATO DELLA REPUBBLICA: testo a fronte:  
IN TEMA DI RIFORMA COSTITUZIONALE: QUATTRO TESTI A CONFRONTO  
(1997-2012).**

[http://www.camera.it/temiap/temi17/2013\\_05\\_dossier\\_senato\\_TAF\\_rif\\_cost.pdf](http://www.camera.it/temiap/temi17/2013_05_dossier_senato_TAF_rif_cost.pdf)

PARTE IV

SEGNALAZIONI

## **Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 9 maggio 2013**

La Conferenza Stato-Regioni, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso il seguente punto all'ordine del giorno, con l'esito indicato:

1) Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (A.C. 676), sulle modalità di riparto delle somme da destinare ai pagamenti dei debiti di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge.

**SANCITO ACCORDO**



MATTIA PANI [\*] e CARLO  
SANNA [\*\*]

L'in house providing alla luce della giurisprudenza  
costituzionale e rapporto con gli artt. 4 e 9 del D.L.  
95/2012

SOMMARIO: 1. Giurisprudenza costituzionale e società in house; 2. L'applicabilità dell'art. 9 del D.L. 95/2012 alle società in house; 3. Questioni di legittimità costituzionale delle norme del D.L. 95/2012, in particolar modo dell'art. 4.

#### 1. Giurisprudenza costituzionale e società in house.

Il tema delle società in house, oltre ad essere stato spesso posto all'attenzione della giurisprudenza comunitaria [1], ha formato oggetto anche di varie pronunce della Corte Costituzionale. È di interesse valutare tale giurisprudenza al fine di verificare se e quali spazi di intervento siano riconosciuti al Legislatore nazionale e regionale in questa materia. Detto esame assume particolare rilievo per valutare il fatto che anche le disposizioni degli artt. 4 e 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario [2]", sono state oggetto di ricorso di fronte alla Corte Costituzionale. In particolare, dell'art. 9 del suddetto D.L. si deve valutare anche se lo stesso trova applicazione alle società in house. Si esamineranno, comunque, le più recenti pronunce del giudice costituzionale e si considererà anche un'ulteriore aspetto di costituzionalità, rappresentato dal vincolo determinato dal referendum abrogativo dell'art. 23-bis del D. L. 25 giugno 2008, n. 112 [3].

In riferimento ai limiti entro i quali il Legislatore regionale può operare, la prima pronuncia di interesse è la sentenza della Corte Costituzionale, 23 dicembre 2008, n. 439 [4]. In questa sentenza la Corte si occupa di una legge della Provincia Autonoma di Bolzano, la quale aveva previsto una disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati a società appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Tale disciplina richiama in parte la giurisprudenza comunitaria in materia di società in house e, dunque, i noti caratteri che le stesse società devono inderogabilmente possedere. Si fa, dunque, riferimento alla partecipazione totalitaria da parte del soggetto pubblico [5], alla presenza di un controllo analogo [6] a quello esercitato sui propri uffici ed infine al criterio secondo cui la società deve svolgere la parte più rilevante della propria attività a favore del soggetto pubblico [7]. La norma, peraltro, chiarisce anche cosa si deve intendere per "controllo analogo" e per "prevalenza dell'attività": mentre per il controllo analogo si richiamano criteri che trovano pacificamente riscontro

nella giurisprudenza comunitaria, per quello della prevalenza si fa, invece, un richiamo secco a soli profili di carattere quantitativo quali il fatturato e le risorse economiche impiegate [8].

Nella giurisprudenza comunitaria, invece, si opera una valutazione caso per caso che valorizza anche i fattori qualitativi [9]. Il fattore meramente quantitativo, sicuramente, dà una certezza ed una predeterminazione assoluta di quali sono i caratteri peculiari e sostanziali di una società in house, tuttavia il Legislatore comunitario ha da sempre adottato una logica pragmatica, che prende in considerazione le situazioni concrete in base alle circostanze che si verificano effettivamente. Ad esempio, se pur una società in house ha quantitativamente una altissima percentuale di attività a favore della Pubblica Amministrazione, la stessa potrebbe aver programmato, nei propri piani strategici di espansione, di sviluppare dei servizi a favore di soggetti privati, in ambiti territoriali differenti da quelli in cui opera la Pubblica Amministrazione di riferimento cosicché, per tale fattore, viene a perdere la sua qualificazione di società in house [10].

Quello che dobbiamo chiederci è, dunque, se il Legislatore regionale/provinciale può modificare la disciplina comunitaria ed entro quali limiti. La risposta fornita dalla Corte Costituzionale è negativa: le Regioni sono vincolate alla delimitazione dell'in house providing operata dal Legislatore comunitario e secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è anch'essa una fonte del diritto comunitario. Il limite, si noti, riguarda il nucleo minimale del concetto della società in house che, con la normativa provinciale in esame, veniva a ridurre il suo ambito applicativo, potendo considerarsi, in base ad essa, alcune società come società in house, anche se tale carattere non vi sarebbe stato qualora si fosse applicata la giurisprudenza comunitaria.

Anche sull'altro fondamentale aspetto del concetto di società in house, valutato secondo l'interpretazione operata dal diritto comunitario, il controllo analogo, la Corte si è espressa su una normativa di rango regionale. Facciamo riferimento alla sentenza della Corte costituzionale, 28 marzo 2013, n. 50, nella quale il giudice costituzionale ha affrontato il caso previsto dall'art. 1, comma 16 della legge regionale dell'Abruzzo 12 aprile 2012, n. 34: tale normativa prevedeva che il controllo analogo si svolgesse tramite pareri obbligatori ma non vincolanti, e nel rispetto dell'autonomia gestionale della società in house. Si tratta di un sistema che contraddice la disciplina comunitaria, la quale richiede un intervento più penetrante ed efficace, tale da influenzare le decisioni della società controllata. La norma regionale, dunque, operava nei termini di rendere meno rigido il concetto di controllo analogo, di fatto allargando la nozione di società in house presente a livello comunitario.

La sentenza conferma che il nucleo essenziale e minimale del concetto di società in house, nei suoi due capisaldi del controllo analogo e della prevalenza, è intangibile da parte del Legislatore regionale, che dovrà rigorosamente attenersi a quanto stabilito dalla normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Proprio in quest'ultima sentenza, la Corte evidenzia un fatto molto importante, vale a dire che attualmente la disciplina delle società in house, nel caso specifico consistente in un servizio pubblico locale di rilevanza economica, è regolata direttamente dalla disciplina comunitaria.

Altra sentenza fondamentale, intervenuta prima del referendum abrogativo citato, è quella della Corte costituzionale, 17 novembre 2010, n. 325 [11]. Proprio il fatto che tale pronuncia sia stata emessa prima che il referendum abrogativo operasse in maniera così incisiva sulla materia delle società in

house, rende la stessa di particolare interesse.

In questo caso la situazione si inverte, poiché sono le regioni che impugnano la disciplina statale. La norma impugnata è proprio l'art. 23-bis del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, anche in relazione alle modifiche introdotte con il D. L. 25 settembre 2009, n. 135, in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica che poi sarà oggetto del referendum abrogativo. In estrema sintesi, il Legislatore statale è intervenuto stabilendo ulteriori e più restrittivi requisiti alla disciplina comunitaria delle società in house. Tenendo fermi i requisiti comunitari, precedentemente illustrati, era necessario il rispetto di ulteriori precetti normativi. In primo luogo, si richiedeva una previa «pubblicità adeguata» e una motivazione della scelta di tale tipo di affidamento. Inoltre era anche richiesta la sussistenza di «situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento» (commi 3 e 4 del testo originario dell'art. 23-bis), ovvero di “situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato [12]”.

Anche in questo caso, ci si pone la stessa domanda posta in precedenza, quando è stato analizzato l'esempio chiamato in causa dalla normativa regionale, ovvero se il Legislatore statale può disciplinare diversamente la materia delle società in house discostandosi dalla disciplina comunitaria. La Corte fissa due importanti corollari: anzitutto, la disciplina comunitaria rappresenta il *minus* insuperabile, dunque il Legislatore statale non può stabilire criteri meno rigorosi di quelli comunitari (e questo è, in effetti, il campo in cui il Legislatore regionale/provinciale era intervenuto e sul quale, dunque, non può incidere neanche il Legislatore nazionale); viceversa è possibile, per il Legislatore statale, restringere ulteriormente il campo di applicazione, introducendo criteri più restrittivi, in quanto si persegue comunque il rispetto del principio di concorrenza, dal momento in cui il ricorso alle società in house rappresenta un'eccezione al ricorso al mercato, che è invece la regola comunitaria (valutazione quest'ultima che, ad un'attenta analisi della disciplina comunitaria, potrebbe anche essere sovvertita, sulla base della considerazione che la disciplina delle società in house non è, in realtà, un'eccezione alle regole della concorrenza. Infatti, qualora si consideri che la società in house non è altro che una forma di autorganizzazione, essa non incide sulla concorrenza [13]. Inoltre, nella stessa normativa comunitaria tale regola non è in alcun modo rapportabile alla materia della concorrenza a differenza di quanto sostiene la Corte Costituzionale [14].

Il Legislatore, comunque, secondo l'interpretazione della Corte, pur non essendo obbligato ad introdurre una disciplina più restrittiva, può farlo in base ad un proprio potere discrezionale. Sarebbe opportuno domandarsi, a riguardo, se anche il Legislatore regionale possa fare altrettanto, stante che la materia sarebbe riconducibile alla “tutela della concorrenza”, secondo l'interpretazione della Corte, la quale è comunque rimessa alla potestà esclusiva del Legislatore statale.

Su questa stessa sentenza è opportuno aprire una breve parentesi. La Corte, in detta pronuncia, ha dichiarato l'incostituzionalità della regola dell'estensione del patto di stabilità interno alle società in house, sulla scorta del fatto che tale estensione avveniva con norma regolamentare mentre, nel caso di specie, si rientrava nella competenza esclusiva o residuale delle regioni che, in base alla Costituzione, esclude il potere regolamentare dello Stato [15]. La norma è stata successivamente riproposta dal Legislatore statale con l'articolo 25, comma 1, lettera a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 [16] e la Corte se n'è occupata con la sentenza Corte Costituzionale, 20 marzo 2013, n. 46 [17]. In questo caso, la Corte ha dichiarato la legittimità della norma. Le motivazioni poste alla base della differente pronuncia riguardavano il fatto che il Legislatore statale ha riformulato la norma, proprio con l'intento di evitare le censure della Corte. Invece di demandare al regolamento l'applicazione del patto di stabilità, la regola è stata fissata con la legge e il richiamo ad un decreto ministeriale ha riguardato solo la definizione delle modalità e della modulistica relative all'applicazione del patto di stabilità. In altre parole, il vizio che era stato oggetto della prima pronuncia di illegittimità costituzionale era di carattere principalmente formale piuttosto che sostanziale, cosicché la individuazione della fonte legislativa è stata elemento sufficiente per superare i rilievi di incostituzionalità.

Particolare interesse riveste, in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199 [18], immediatamente successiva al referendum. Proprio a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è stato emanato l'art. 4, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 [19]. Attraverso la disposizione in esame, il Legislatore disciplina nuovamente e nella sua totalità la materia dei servizi pubblici locali, sempre in un'ottica restrittiva dell'affidamento diretto e di un ampliamento del ricorso al mercato tramite procedure di evidenza pubblica: è proprio in relazione a questa ratio che viene individuato un principio di liberalizzazione delle attività economiche; viene, inoltre, inserito un complesso procedimento, con una necessaria deliberazione dell'ente pubblico e, in taluni casi, il parere obbligatorio ma non vincolante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le limitazioni operate dal Legislatore nazionale non sono solo di carattere procedimentale, ma anche sostanziale in quanto, nel caso di verifica positiva e, dunque, della possibilità di attribuzione dei diritti di esclusiva, si deve operare sempre mediante gara pubblica salvo il caso dell'affidamento pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui (inizialmente previsti in 900.000 euro) per il quale affidamento è possibile il ricorso ad una "società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house»" [20].

In altre parole, anche in questo caso, il Legislatore introduce una disciplina estremamente rigorosa, che introduce una limitazione maggiore all'utilizzo delle società in house rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria e la cui legittimità si scontra però con la volontà popolare espressa con referendum.

A questo punto della trattazione, risulta imprescindibile procedere ad una breve digressione sul referendum abrogativo. È fatto notorio che il referendum abrogativo, al pari della legge, è una fonte del diritto, seppur presenti un carattere meramente negativo: nel nostro attuale ordinamento, in altre parole, fino all'introduzione di un referendum di carattere propositivo, il popolo

può incidere solo in maniera “demolitiva” sulla legislazione vigente. Proprio questo fatto ha posto la problematica se sia evincibile una volontà dall’espressione del referendum. Pur in presenza di numerose critiche dottrinali, la giurisprudenza ritiene esservi una volontà referendaria che vincola il Legislatore, quantomeno nell’ambito della legislatura di riferimento o del quinquennio successivo alla data di svolgimento del referendum [21]. Relativamente alla volontà referendaria espressa nel caso di specie, la Corte precisa che non si devono valutare solo le singole disposizioni per verificare se le stesse sono meramente riproduttive di quelle precedenti, ma anche la ratio della norma abrogata. Se la ratio della nuova norma ripropone quella della precedente, questo è gi° un segnale della violazione della volontà popolare espressa dall’art. 75 della Costituzione. Ebbene, la Corte specifica che la ratio è identica, ed è quella di operare una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria. La volontà referendaria, vincolante per il Legislatore statale, è dunque diretta ad escludere la riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali [22].

La dichiarazione di incostituzionalità è molto verosimilmente legata anche alla riproduzione di analoghe disposizioni a quelle abrogate, ma il punto segnalato è di notevole importanza tale da necessitare di una ulteriore specifica più avanti nella presente trattazione [23].

La Corte, invece, sorvola su altre questioni altrettanto se non più importanti nella materia delle società in house, quali quello del riparto di competenze tra Legislatore statale e quello regionale, cosicché tale tematica rimane aperta ed incerta in relazione alla prossima pronuncia della Corte in materia [24].

## 2. L’applicabilità dell’art. 9 del D.L. 95/2012 alle società in house.

Successivamente alla varie pronunce della Corte Costituzionale, si effettua un’analisi dell’art. 9 del D.L. 95/2012, al fine di verificare se la stessa trovi o meno applicazione alle società in house, mentre non vi sono dubbi sull’applicabilità dell’art. 4 che si analizzerà, in questa sede, limitatamente agli eventuali profili di legittimità costituzionale [25].

L’art. 9 del D.L. 95/2012 è una delle norme che, per comune sentire, presenta dei profili di evidente incoerenza, nel più recente panorama normativo, già caratterizzato da una alluvionale normativa d’emergenza non coordinata. La norma prevede un’alternanza tra soppressione, accorpamento e riduzione del 20% degli oneri finanziari di enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, sia di regioni, che di province che di comuni. Tale disposizione normativa presenta numerose contraddizioni tra i vari commi in quanto, rispettivamente, prevede al comma 2 un accordo da raggiungersi in sede di Conferenza unificata per procedere alla ricognizione di tali enti, al comma 3 un’intesa, sempre in Conferenza unificata per dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 e poi al comma 4 sancisce la radicale sanzione della soppressione nel caso di mancata attuazione anche se non sia stata effettuata la ricognizione di cui al comma 2. Il comma 5, poi, prevede che le regioni si adeguino ai principi della disciplina, mentre in precedenza sembrava che la norma trovasse immediata e diretta applicazione. La disciplina risulta carente soprattutto sotto il profilo della sua problematica

applicazione concreta.

Ma procediamo per ordine. Poiché la presente trattazione verte sulle società in house, ha rilevanza anzitutto comprendere se tale norma trovi o meno applicazione anche ad esse. Non è una domanda di retorica o di interesse meramente accademico, in quanto la sanzione della soppressione automatica di determinati organismi pubblici e la nullità di tutti gli atti ulteriori posti in essere è una conseguenza reale e drammatica, soprattutto per chi lavora all'interno degli stessi. Si ricordi, al momento, che per le società in house, con le eccezioni ivi previste, già trova applicazione l'art. 4 del medesimo D.L. 95/2012.

La norma esordisce facendo riferimento ai soggetti istituzionali che devono applicare la regola che prevede in alternativa la soppressione, l'accorpamento di certi enti, ovvero la riduzione degli oneri finanziari di almeno il 20%; tali soggetti sono individuati nelle regioni, nelle province e nei comuni [26].

La norma prosegue richiamando i soggetti ai quali la regola anzidetta trova concreta applicazione, che sono individuati negli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica. La formulazione pare, ad una prima analisi, omnicomprensiva, con quella clausola di chiusura finale che richiama gli "organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica" [27]. Ma questa dizione non deve fuorviare, come giustamente ha osservato l'Anci, in una nota interpretativa del 18 marzo 2013 [28]: si parla infatti di enti, agenzie ed organismi e non di società. Questo è un elemento di grande rilievo. Si fa riferimento solo a strutture di carattere non societario e, dunque, a organismi che presentano una forma istituzionale che si potrebbe definire pubblica o pubblicistica [29]. Un elemento contrario a questa ricostruzione è il riferimento al concetto di "qualsiasi natura", che potrebbe attagliarsi anche a soggetti come le società pubbliche le quali hanno una natura privatistica e non pubblicistica. Tale elemento interpretativo, dunque, pur se di notevole peso, non è decisivo. Un'altra considerazione ci permette di avere una maggiore certezza sulla bontà di tale conclusione: nello stesso D.L. 95/2012, come si è ricordato in precedenza, esiste anche l'art. 4, il quale, espressamente si applica alle "società pubbliche controllate direttamente o indirettamente" da qualsiasi Pubblica Amministrazione [30]. Si nota da subito che questa disposizione è inequivocabile relativamente al suo ambito di applicazione, parlando proprio di società pubbliche, cosicché il fatto che la disposizione di cui all'art. 9, D.L. 95/2012 non richiama mai il concetto di società è già un elemento significativo. In effetti, quando il Legislatore ha previsto l'applicazione di una determinata norma ai soggetti in forma societaria, lo ha sempre fatto espressamente, cosicché il mancato riferimento agli stessi, nel caso di specie, assume particolare rilievo ai fini dell'interpretazione della norma.

Se si analizza, poi, quella che è la normativa sostanziale dell'art. 4 del D.L. 95/2012, si riscontra che lo stesso prevede una complessa e discutibile procedura di scioglimento o di alienazione di dette società pubbliche. È, dunque, molto arduo sostenere che le società pubbliche siano soggette allo scioglimento o all'alienazione di cui all'art. 4 del D.L. 95/2012 e, contemporaneamente, siano anche soppresse o accorpate in base all'art. 9 dello stesso D.L. 95/2012. Uno stesso soggetto non può, logicamente, essere nel contempo sciolto e soppresso. Inoltre, la stessa dizione "soppressione", prevista dall'art. 9 D.L. 95/2012, non è tecnicamente applicabile alle società, le quali vengono meno attraverso lo

“scioglimento” come si esprime invece l’art. 4, D.L. 95/2012, ad ulteriore conferma dell’interpretazione sopra indicata [31].

La soluzione che appare l’unica coerente e logica, diretta a mantenere armonia nel nostro ordinamento giuridico, già caotico in materia, è quella per cui le due discipline sono mutualmente esclusive e, dunque, alternative perché riferite a destinatari differenti. Per le società pubbliche trova applicazione l’art. 4 del D.L. 95/2012; per gli enti, le agenzie e gli altri organismi pubblici trova applicazione l’art. 9, del medesimo D.L. 95/2012.

La citata nota Anci del 18 marzo 2013 evidenzia anche un ulteriore aspetto: l’art. 4 del D.L. 95/2012 non trova applicazione espressa per le “società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica” (comma 3). In questo caso, dunque, non trovano applicazione né l’art. 4, né l’art. 9 del D.L. 95/2012. La conclusione è logica e coerente: si è detto, in generale, che l’art. 9, D.L. 95/2012 non trova applicazione alle società pubbliche, quindi la precitata regola rimane valida anche per le società che svolgono servizi di interesse generale.

A tale tipo di società, peraltro, come visto, non trova neanche espressa applicazione lo stesso art. 4, D.L. 95/2012, cosicché la disciplina della materia sarà rimessa alla normativa comunitaria [32] quale effetto determinato dal referendum abrogativo e dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199.

Un’ulteriore eccezione è la disposizione contenuta nel comma 7 dell’art. 9 del D.L. 95/2012, che stabilisce che “Resta fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.

Questa normativa trova applicazione ai comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e, in linea di principio, prevede il divieto per le stesse di istituire società pubbliche. Contestualmente, si prevede la liquidazione delle società già costituite alla data di entrata in vigore di tale disciplina. A tale regola, però, si fa eccezione se le società dei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Un’ulteriore eccezione riguarda le società con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;

Sono peraltro presenti ancora ulteriori eccezioni alla norma in esame. Si valuti che lo stesso comma 1, dell'art. 9, D.L. 95/2012 stabilisce il riferimento a quei soggetti che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. La formulazione, se pur da adito a casi residuali, è talmente vasta in quanto comprende tutte le funzioni amministrative. Possono, comunque, residuare soggetti che non svolgono funzioni quali quelle richiamate dalla norme in esame, come suggerisce la nota Anci del 18 marzo 2013, tra i quali cita, ad esempio, le associazioni di rappresentanza istituzionale.

Di maggior rilievo sostanziale è l'eccezione, introdotta in sede di conversione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, attraverso la formulazione di un comma 1 bis nell'art. 9, D.L. 95/2012. La norma prevede che la regola dettata dal comma 1 non trovi applicazione "alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali". L'eccezione è complessiva e a tali soggetti non trova dunque applicazione l'intera procedura prevista dall'art. 9, D.L. 95/2012. Per una migliore identificazione di tali soggetti si consideri quanto segue: la legge richiama alcuni soggetti quali le aziende speciali, gli enti e le istituzioni; taluni di questi presentano un carattere delimitato dalla loro natura. Le aziende speciali e le istituzioni, infatti, sono dei soggetti determinati, che trovano il loro fondamento normativo all'interno dell'art. 11 del D.Lgs 267/2000 (testo unico degli enti locali). La citata norma definisce l'azienda speciale quale "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale", mentre l'istituzione è invece definita quale un "organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale". Rimane, in via residuale, il riferimento agli enti, che appare un concetto più generico capace di comprendere una pletera di soggetti più ampia, ma sempre non in forma societaria, a conferma della precedente ricostruzione effettuata.

Rispetto al profilo, se in tali attività siano ricomprese anche quelle strumentali, al fine di un migliore funzionamento delle medesime attività in esame, sono possibili due diverse interpretazioni. Una interpretazione estremamente formalistica porterebbe a concludere che si debba fare riferimento a quei soli soggetti che gestiscono compiutamente quegli specifici servizi. In realtà, si può giungere ad una conclusione differente per due ordini di motivi. In primo luogo, si legga il dato testuale di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 95/2012, secondo cui la norma prevede la sua applicazione a tutti quei soggetti (enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica) che esercitano determinate funzioni anche in via strumentale. Se dunque tale criterio vale per l'inclusione all'interno dell'applicazione della norma, altrettanto deve valere per le sue eccezioni, dunque, da ricomprendere anche quei soggetti che svolgono funzioni strumentali alla realizzazione di quei servizi. Tale soluzione appare anche quella che maggiormente si attaglia ad una valutazione nei termini della ragionevolezza e del rispetto della finalità della norma. Se la ratio dell'eccezione introdotta dal Legislatore è quella di salvaguardare dei servizi specifici, non ricomprendere nell'eccezione stessa i servizi strumentali sarebbe una decisione in grado di incidere sostanzialmente sul raggiungimento della finalità pubblica ad essa sottesa.

In sintesi, dunque, quella che pare una ragionevole interpretazione della norma in esame, porta a limitare la sua apparente portata espansiva, ed in particolare ad escluderne l'applicazione alle società in house.



### 3. Questioni di legittimità costituzionale delle norme del D.L. 95/2012, in particolar modo dell'art. 4

Fino a questo momento si è effettuata un'analisi in base alla normativa vigente, ma non bisogna dimenticare che il D.L. 95/2012 è stato anch'esso contestato sotto il profilo della sua legittimità costituzionale. In particolar modo, l'art. 4 del D.L. 95/2012, che si occupa delle società in house, ma anche l'art. 9, dello stesso D.L. 95/2012, che si è avuto modo di analizzare, sono stati oggetto di numerosi ricorsi alla Corte Costituzionale. La questione è di notevole interesse, in quanto una pronuncia della Corte è in grado di travolgere ancora una volta l'intera disciplina in materia di società in house. Soprattutto si consideri il fatto che l'analisi effettuata sulla giurisprudenza costituzionale può darci delle indicazioni su quello che potrebbe essere l'esito delle pronunce della Corte, sia sotto il profilo del rispetto della volontà referendaria, sia del rispetto della normativa comunitaria in tema di società in house.

Le Regioni Lazio (ricorso n. 145/2012) [33], Veneto (ricorso n. 151/2012) [34], Campania (ricorso n. 153/2012) [35], Friuli Venezia Giulia (ricorso n. 159/2012) [36], Sardegna (ricorso n. 160/2012) [37], Sicilia (ricorso n. 170/2012) [38], Puglia (ricorso, n. 171/2012) [39], hanno impugnato l'art. 4 del D.L. 95/2012 di fronte alla Corte Costituzionale, ed in particolare le regioni Lazio, Veneto, Sardegna e Friuli Venezia Giulia hanno altresì impugnato l'art. 9 del D.L. 95/2012.

Partendo dall'art. 4, D.L. 95/2012, si nota che alcune Regioni hanno nuovamente sollevato la questione relativa alla violazione dell'art. 75 della Costituzione, asserendo che il Legislatore statale abbia di fatto reintrodotta, per l'ennesima volta, la disciplina abrogata con referendum. Tra le altre, la regione Campania ha, ad esempio, affermato che “in totale spregio degli esiti della suddetta consultazione popolare, ed in patente violazione dell'art. 75 Cost., con l'art. 4 del decreto-legge n. 95/2012 il legislatore statale ha reintrodotta una disciplina del tutto analoga a quella abrogata. Dall'analisi di tale disposizione, infatti, sembra chiaro che la stessa persegua la ratio di realizzare la privatizzazione e liberalizzazione dei servizi resi a beneficio delle pubbliche amministrazioni. Ossia l'analogo scopo al quale già mirava la disciplina ex art. 23-bis. Ma a ben vedere le previsioni di cui alla norma censurata risultano ancor più restrittive”, precisandosi poi che “In altre parole, la disposizione impugnata subordina la stessa sopravvivenza delle società controllate che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica alla valutazione circa l'impossibilità per l'amministrazione pubblica controllante di poter efficacemente ed utilmente ricorrere al Mercato [...] Non escludendo le società cosiddette in house dal proprio ambito di applicazione, il censurato art. 4, comma 3, si pone pertanto in palese contrasto non solo con gli esiti referendari del 12 e 13 giugno 2011, ma anche con il netto decisum della recente sentenza n. 199 del 2012”.

Peraltro, proprio per ovviare alle contestazioni effettuate dalle regioni, in sede di conversione il Legislatore, con la legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto alcune eccezioni, tra cui quella fondamentale ora contenuta nel comma 3 dell'art. 4, D.L. 95/2012, relativa ai servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica. Inoltre, il limite dei 200.000 euro originariamente previsto,

è stato successivamente espunto con l'art. 34, comma 27, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato in sede di conversione con la legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il superamento delle contestazioni è, però, solo parziale in quanto rimane indiscusso che la norma trova comunque applicazione sulle altre società in house, e la ratio di limitare il ricorso all'affidamento diretto rimane altrettanto ferma, prevedendo anche delle soluzioni ancora più radicali di quelle fissate dalla disciplina previgente, come quella dello scioglimento [40].

Sarà, dunque, da valutare se questi elementi saranno sufficienti per una pronuncia di illegittimità costituzionale della Corte, sempre fatte salve tutte le altre ulteriori contestazioni effettuate nei ricorsi sovracitati. In questo caso, la Corte, potrebbe non essere in grado di sottrarsi ad una seria analisi delle competenze legislative statali e regionali in materia.

Anche l'art. 9. D.L. 95/2012 è stato, peraltro, oggetto delle attenzioni dei ricorsi delle Regioni. È di netta evidenza che il Legislatore statale è intervenuto in maniera incisiva sull'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli Enti Locali, prevedendo non un semplice limite complessivo di spesa, entro il quale gli enti possono autonomamente definire gli ambiti di spesa [41], ma ha previsto uno specifico risparmio dei costi ovvero l'accorpamento o la soppressione degli enti, con anche una clausola automatica di cessazione, legata ad un procedimento prima facie e contraddittorio. Le regioni, in altre parole, sottolineano come le norme poste siano ben differenti rispetto alle norme di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, che lo Stato potrebbe legittimamente porre ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.

Anche in questo caso si deve attendere l'esito della pronuncia della Corte, per capire il destino di questa controversa materia.

[\*] Avvocato Regione Autonoma della Sardegna e Dottore di ricerca in diritto amministrativo.

[\*\*] Dottore di ricerca in diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica.

[1] A partire dalla celebre sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal., in <http://curia.europa.eu/juris>

[2] Per cui si veda ad esempio: Fantini S., Le novità della spending review, in *Urbanistica e appalti*, 2012, n. 11, pag. 1115 e seg.; Guzzo G, La disciplina dei spl di rilevanza economica tra spending review e mito delle liberalizzazioni, 28 novembre 2012 in [www.dirittodeiservizipubblici.it](http://www.dirittodeiservizipubblici.it)

[3] Il quesito era il seguente: “Volete voi che sia abrogato l'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?».

[4] In [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org) in ordine alla quale si vedano i commenti di D'Atena A., Sussidiarietà orizzontale e affidamento "in house", 2008, in Forum dei quaderni costituzionali, [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); Piperata G., La Corte costituzionale, il legislatore regionale ed il modello "a mosaico" della società in house, in Forum dei quaderni costituzionali, 2008, [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)

[5] Che, come noto, non era originariamente richiesta dalla giurisprudenza comunitaria ma che poi è diventata un carattere essenziale del concetto di società in house. A riguardo, cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. III, 10 settembre 2009, causa C-573/07, (Sea), punto 45 in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0573:IT:HTML>; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. III, 13 novembre 2008, Causa C 324/07 (Coditel Brabant), punto n. 31, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0324:IT:HTML>; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. I, sentenza 11 maggio 2006, causa C-340/04 (Carbotermo), punto n. 37 in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0340:IT:HTML>. Concetto, quello della partecipazione totalitaria, che deve farsi rientrare all'interno del requisito del controllo analogo e dunque non è un elemento autonomo della definizione di società in house.

[6] Sul controllo analogo si veda, ad esempio, "Corte di Giustizia delle Comunità Europee", sez. III, 13 novembre 2008, Causa C 324/07 (Coditel Brabant), punto n. 36, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0324:IT:HTML>; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. I, 13 ottobre 2005, causa C-458/03 (Parking Brixen), punto n. 68 in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0458:IT:HTML>

[7] Sul criterio della prevalenza si veda ad esempio "Corte di Giustizia delle Comunità Europee", sez. I, sentenza 11 maggio 2006, causa C-340/04 (Carbotermo), punto n. 64 in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0340:IT:HTML>

[8] Certa giurisprudenza nazionale era giunta alle stesse conclusioni, come ad esempio: Tar Sicilia, sez. II, 13 febbraio 2006, n. 198, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

[9] Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. I, sentenza 11 maggio 2006, causa C-340/04 (Carbotermo), punto n. 64 in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0340:IT:HTML>

[10] Più diffusamente si veda Pani. M., Sanna C., I limiti all'in house providing nella legislazione nazionale e regionale, in Lexitalia.it, n. 3/2013, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/pani-sanna\\_inhouse.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/pani-sanna_inhouse.htm)

[11] In [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org). Tra i commenti della sentenza si evidenziano: Guzzo G., La Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato indicano le nuove regole dei SPL locali", in Lexitalia.it, n. 2/2011, pag. [http://www.lexitalia.it/p/11/guzzo\\_servizi.htm](http://www.lexitalia.it/p/11/guzzo_servizi.htm); Caranta R., Il diritto dell'UE sui servizi di interesse economico generale e il riparto di competenze tra Stato e Regioni, 2011, in Forum dei quaderni costituzionali, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); Iannello C., La gestione pubblica dell'acqua dopo la sentenza della Corte costituzionale, 2010, in [www.economiaepolitica.it](http://www.economiaepolitica.it).

[12] Così stabiliscono i commi 3 e 4 del testo successivamente modificato del medesimo art. 23-bis.

[13] In effetti se l'amministrazione opera tramite i propri uffici, tramite una società in house, non si incide sulla concorrenza, ma semplicemente non si richiede sul mercato un determinato bene o servizio. Come aveva infatti precisato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea già dalla prima sentenza Teckal (vedi nota n. 1), nel caso delle società in house manca la base del ricorso alla procedura di gara, vale a dire la presenza di due soggetti diversi e di un rapporto contrattuale, proprio per il fatto che la società in house è assimilabile ad un qualsiasi ufficio interno della pubblica amministrazione stessa.

[14] Si veda diffusamente sul punto Trimarchi Banfi, F., Procedure concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto dell'Unione e nella Costituzione (all'indomani della dichiarazione di illegittimità delle norme sulla gestione dei servizi pubblici economici), 2012, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, pag. 723 e seg.

[15] Sul punto si veda ad esempio Poggi, A., La potestà regolamentare tra Stato e Regioni ed altri enti territoriali, 2007, in <http://www.issirfa.cnr.it/3933,908.html>.

[16] Per un commento si veda Lucarelli A., La sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 e la questione dell'inapplicabilità patto di stabilità interno alle s.p.a. in house ed alle aziende speciali, 26 settembre, 2012, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), pag. 6.

[17] In [www.lexitalia.it](http://www.lexitalia.it), n. 3/2013, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/ccost\\_2013-03-20.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/ccost_2013-03-20.htm)

[18] In [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org). Numerosi i commenti in dottrina. Si vedano: Trimarchi Banfi, F., Procedure concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto dell'Unione e nella Costituzione (all'indomani della dichiarazione di illegittimità delle norme sulla gestione dei servizi pubblici economici), 2012, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, pag. 723 e seg; Lepore V., La normativa sui servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012, in Amministrazione in cammino, 2012, [www.amministrazioneincammino.luiss.it](http://www.amministrazioneincammino.luiss.it); Lucarelli A., La sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 e la questione dell'inapplicabilità patto di stabilità interno alle s.p.a. in house

ed alle aziende speciali, 26 settembre, 2012, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it); Sabetta C., La riforma dei servizi pubblici locali e le ragioni della sua illegittimità, 26 settembre 2012, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it).

[19] Per un'analisi della norma si veda anche Pani. M., Sanna C., I limiti all'in house providing nella legislazione nazionale e regionale, in [Lexitalia.it](http://www.lexitalia.it), n. 3/2013, pag. pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/pani-sanna\\_inhouse.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/pani-sanna_inhouse.htm).

[20] Così si esprime il comma 13 dell'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 13.

[21] Si vedano alcuni recenti commenti in dottrina: Ferri G., Abrogazione popolare e vincolo per il legislatore: il divieto di ripristino vale finché non intervenga un cambiamento del «quadro politico» o delle «circostanze di fatto», 2012, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); Dickmann R., La Corte conferma il divieto di ripristino della legislazione abrogata con referendum (nota a Corte cost., 20 luglio 2012, n. 199), 5 dicembre 2012, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it). Sabetta C., La riforma dei servizi pubblici locali e le ragioni della sua illegittimità, 26 settembre 2012, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), che afferma, pag. 5, “In particolare, la Corte deduce la sussistenza di questo divieto di ripristino dalla circostanza del breve lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione dell'esito della consultazione referendaria e l'adozione della nuova normativa oggetto del giudizio, tale da “non giustificare mutamenti idonei a legittimare la reintroduzione della disciplina abrogata”, quasi introducendo una sorta di limite temporale idoneo a rappresentare un elemento prodromico alla verifica degli effettivi mutamenti che possano giustificare l'adozione di una nuova disciplina”.

[22] Trimarchi Banfi, F., Procedure concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto dell'Unione e nella Costituzione (all'indomani della dichiarazione di illegittimità delle norme sulla gestione dei servizi pubblici economici), 2012, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, pag. 743. “La gestione dei servizi a mezzo terzi è una soluzione organizzativa che il legislatore è, in via generale, libero di prescrivere, se la ritiene proficua. Non può farlo oggi, a causa del vincolo negativo derivante dalla volontà referendaria, al quale non potrebbe sottrarsi invocando vincoli europei inesistenti”; Sabetta C., La riforma dei servizi pubblici locali e le ragioni della sua illegittimità, 26 settembre 2012, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), che afferma “In particolare, la Corte deduce la sussistenza di questo divieto di ripristino dalla circostanza del breve lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione dell'esito della consultazione referendaria e l'adozione della nuova normativa oggetto del giudizio, tale da “non giustificare mutamenti idonei a legittimare la reintroduzione della disciplina abrogata”, quasi introducendo una sorta di limite temporale idoneo a rappresentare un elemento prodromico alla verifica degli effettivi mutamenti che possano giustificare l'adozione di una nuova disciplina”.

[23] Anche se è stata evidenziata la differenza tra le disposizioni oggetto del referendum abrogativo e le nuove norme, da ultimo sotto il profilo della ratio delle medesime norme: Sabetta C., La riforma dei servizi pubblici locali e le ragioni della sua illegittimità, 26 settembre 2012, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), pag. 8 e seg.

[24] Sabetta C., La riforma dei servizi pubblici locali e le ragioni della sua illegittimità, 26 settembre 2012, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), pag. 7.

[25] Per gli aspetti sostanziali si rimanda a Pani. M. e Sanna C., I limiti all'in house providing nella legislazione nazionale e regionale, in Lexitalia.it, n. 3/2013, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/pani-sanna\\_inhouse.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/pani-sanna_inhouse.htm).

[26] La norma sembrerebbe applicabile alle regioni, questo al di là di eventuali profili di legittimità costituzionale che analizzeremo separatamente. Inoltre, per le stesse regioni, l'art. 2 del successivo D.L. 174/2012 ha indicato al comma 1, lettera i), anche questo come uno degli adempimenti che impedisce l'applicazione della sanzioni previste dallo stesso D.L. 174/2012, pur richiamando il solo comma 1 dell'art. 9, D.L. 95/2012. In senso contrario si è però visto quanto espresso dal comma 5 dello stesso art. 9, D.L. 95/2012 in esame.

[27] Il concetto di organismo richiama alla mente quello di "organismo di diritto pubblico" contenuto nell'art. 1, paragrafo 9 della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Sembrerebbe dunque che l'organismo faccia in qual modo riferimento al perseguimento di finalità non aventi carattere industriale o commerciale, anche se la norma in esame non parla di organismi di diritto pubblico, ma solo di "organismi", più in generale.

[28] In [http://www.ancicalabria.it/allegati/NOTA-\\_ANCI\\_Artciolo-9-spending.pdf](http://www.ancicalabria.it/allegati/NOTA-_ANCI_Artciolo-9-spending.pdf).

[29] Nel Dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera dei Deputati in [www.camera.it](http://www.camera.it), si fa riferimento al "processo di riforma degli enti pubblici strumentali", dando per presupposto che la norma non trovi applicazione alle società, ma solo agli enti strumentali e agli organismi pubblici.

[30] Sul fatto che l'art. 4 si applichi principalmente alle società in house si veda: Fuoco B.E.G., La nuova società in house "marginale" negli affidamenti di beni e servizi in seguito della spending review, 2012, n. 7-8, in Lexitalia.it, pag. [http://www.lexitalia.it/p/12/fuoco\\_societa.htm](http://www.lexitalia.it/p/12/fuoco_societa.htm).

[31] Di scioglimento infatti parla il Capo VIII del codice civile in tema di società di capitali, e non certo di soppressione.

[32] Così si è espressa Corte costituzionale, 26 gennaio 2011, n. 24 in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), con la quale sentenza è stato dichiarato ammissibile il quesito referendario sull'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. In dottrina si veda ad esempio Lepore V., La normativa sui servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012, in *Amministrazione in cammino*, 2012,

www.amministrazioneincammino.luiss.it, pag. 6, che evidenzia come sono in tal modo consentite tutte le forme gestionali possibili compresa la gestione pubblica diretta.

[33] Pubblicato su G.U. del 28/11/2012 n. 47, parte I.

[34] Pubblicato su G.U. del 05/12/2012 n. 48, parte I.

[35] Pubblicato su G.U. del 05/12/2012 n. 48, parte I.

[36] Pubblicato su G.U. del 12/12/2012 n. 49, parte I.

[37] Pubblicato su G.U. del 19/12/2012 n. 50, parte I.

[38] Pubblicato su G.U. del 02/01/2013 n. 1, parte I.

[39] Pubblicato su G.U. del 02/01/2013 n. 1, parte I.

[40] Sulle problematiche di legittimità costituzionale dell'art. 4, del D.L. 95/2012 si veda Lepore V., La normativa sui servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012, in Amministrazione in cammino, 2012, [www.amministrazioneincammino.luiss.it](http://www.amministrazioneincammino.luiss.it), pag. 6.

[41] Nel senso dell'illegittimità di disposizioni puntuali si veda per tutte Corte costituzionale 14 novembre 2005, n. 417, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org): «Va qui ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost. Secondo tale giurisprudenza, il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti), ma solo, con «disciplina di principio», «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 36 del 2004; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390 del 2004). Perché detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali debbono avere ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» – la crescita della spesa corrente degli enti autonomi; in altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 36 del 2004). Questa Corte ha recentemente riaffermato tale principio, osservando che la previsione da parte della legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area [...] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio, contenimento

della spesa pubblica) ma non impone nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sent. n. 390 del 2004). Nella specie, le disposizioni censurate non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, alle spese per missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché alle spese per l'acquisto di beni e servizi; vincoli che, riguardando singole voci di spesa, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa. Deve dunque essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme in questione, per contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost.”.



# INDICE

<b>PARTE I.....</b>	<b>5</b>
<b>LEGISLAZIONE.....</b>	<b>5</b>
AFFARI ISTITUZIONALI.....	5
AFFARI GENERALI.....	8
ASSETTO DEL TERRITORIO.....	10
SVILUPPO ECONOMICO.....	12
SERVIZI SOCIALI.....	14
<b>PARTE II.....</b>	<b>17</b>
<b>GIURISPRUDENZA.....</b>	<b>17</b>
<b>PARTE III.....</b>	<b>34</b>
<b>DOTTRINA.....</b>	<b>34</b>
<b>PARTE IV.....</b>	<b>39</b>
<b>SEGNALAZIONI.....</b>	<b>39</b>

---

---

**Riproduzione e diffusione ad uso interno.**